



**COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO**  
*Provincia di Padova*

Ufficio del Sindaco  
**ORDINANZA SINDACALE**  
**N. 1 DEL 03/01/2025**

**OGGETTO:** DEROGA ALL'ORDINANZA N. 45 DEL 12/09/2024 PER I TRADIZIONALI FALÒ DELLA BEFANA.

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- con DGR Veneto n.238 del 02/03/2021, sono state approvate le misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;
- con ordinanza Sindacale nr. 45 del 12/09/2024 sono state recepite le misure straordinarie da attuare sull'intero territorio comunale per garantire la qualità dell'aria;
- la norma regionale recepita a livello comunale con la citata ordinanza prevede limitazioni temporali alle combustioni all'aperto, salvo possibilità di ricorrere a deroghe per iniziative organizzate o co-organizzate dalle Amministrazioni comunali;
- che in connessione alla festività dell'Epifania nel territorio comunale è diffusa la tradizione, da parte delle Parrocchie, della combustione di falò rituali;

**Ritenuto** opportuno limitare in via cautelativa il numero dei falò rituali connessi alla festività dell'Epifania da consentire nel territorio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) per limitare il numero delle combustioni in ottemperanza alla DGR Veneto n. 238 del 02/03/2021 ed all'ordinanza Sindacale nr. 45/2024;

**Considerato:**

- che l'Amministrazione comunale intende coordinare, unitamente alle Parrocchie, la manifestazione dei falò rituali per il l'intero territorio comunale di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD);
- che tale scelta è atta a salvaguardare almeno in parte il mantenimento di tradizioni che costituiscono motivo di attrazione di numerosi cittadini desiderosi di assistere al loro ardere per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville;
- che le frazioni del Comune Si Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) sono tre, e più specificatamente: Capoluogo di Sant'Angelo, Vigorovea e Celeseo;

**Ritenuto necessario per le ragioni sopra esposte:**

- limitare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione della "Befana" al fine di minimizzare il numero di combustioni all'aperto;
- derogare in via del tutto marginale le disposizioni dell'ordinanza nr. 45 del 12/09/2024 ammettendo che ciascuna Parrocchia possa realizzare un falò rituale, per un numero totale di 3 (tre) complessivamente;

**Dato Atto** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Visti:**

- gli art. 7 bis, 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- l'ordinanza Sindacale nr. 45 del 12 settembre 2024;
- il Regolamento di Igiene-ambientale;
- il Regolamento di Polizia Rurale;
- il vigente Statuto Comunale;

**ORDINA**

che per i motivi sopra esposti, in deroga al divieto imposto dalla D.G.R. Veneto n. 238 del 02 marzo 2021 e dall'ordinanza Sindacale nr. 45 del 12/09/2024, è consentita per la giornata del 6 gennaio 2025 nell'ambito del territorio comunale la realizzazione, da parte delle Parrocchie, su area pubblica od aperta al pubblico, di un falò collegato alla tradizione della "Befana" per ciascuna delle seguenti frazioni: Capoluogo di Sant'Angelo, Vigorovea e Celeseo;

**DISPONE**

- che la comunicazione dell'esecuzione dei falò da parte delle Parrocchie interessate sia preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale al fine di valutare il contingentamento degli stessi così come disposto dalla presente ordinanza;
- che l'accensione avvenga nel rispetto delle normative vigenti in ordine alla sicurezza dei luoghi e delle persone;
- che sia necessariamente posizionato un adeguato numero di transenne e dovrà essere impegnato sufficiente personale idoneo per la tutela e la salvaguardia del pubblico e di chiunque a vario titolo intervenga nella manifestazione;
- che la catasta del materiale utilizzato per il falò (potrà essere utilizzata esclusivamente legna non trattata chimicamente, residui vegetali, paglia, potature derivanti da normali pratiche agricole) non dovrà superare i cinque metri di altezza;
- che sia rispettata una distanza di sicurezza da edifici o strade;
- che al termine dell'iniziativa particolare cura dovrà essere impiegata nella bonifica del terreno;
- che gli spettatori siano tenuti a prudente distanza dall'area di accensione dei falò;
- che non venga utilizzato liquido altamente infiammabile o gas per l'accensione del falò;
- che non sia consentito lo sviluppo di fiamme alte, in modo da assicurare la congruità della distanza di sicurezza. Non vadano inoltre inseriti petardi o fuochi d'artificio all'interno del falò;
- che la manifestazione sia sospesa in caso di imprevedibili situazioni incompatibili con la manifestazione stessa o avverse condizioni meteorologiche;
- che la presente ordinanza è valida esclusivamente per il giorno dell'Epifania (6 gennaio 2025) e che, per qualsiasi motivo attinente l'ordine e la sicurezza pubblica e/o altra grave causa, potrà essere revocata in qualsiasi momento;
- che il Comune rimane totalmente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone, mezzi e cose che dovessero derivare dallo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto;
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune;

- che copia della presente ordinanza sia comunicata, per quanto di competenza, alla Polizia Locale c/o Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), al Comando Stazione Carabinieri di Piove di Sacco (PD) ed ai VVFF di Piove di Sacco (PD).

### **AVVERTE**

contro la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO